

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 giugno 2021, n. 891

“Azioni di Sviluppo”. Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Il Presidente della Giunta Regionale, Dott. Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue.

PREMESSO:

- che la Regione intende promuovere iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio (le “Azioni di Sviluppo”);
- che l’art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha attribuito a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici;
- che la missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale dell’Italia attraverso il sostegno finanziario agli enti pubblici, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- che nel corso del 2020 e 2021 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha sottoscritto con diversi enti pubblici Protocolli d’Intesa aventi come obiettivo una collaborazione rivolta all’identificazione e sviluppo di progetti ed interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile, alla consulenza ed assistenza su aspetti tecnici, amministrativi ed economico – finanziari;

PRESO ATTO:

- che la Regione Puglia ha promosso una serie di incontri con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per intraprendere un comune percorso al fine di cooperare per l’identificazione e l’implementazione delle “Azioni di Sviluppo” con l’obiettivo atteso di ottenere ricadute positive sul territorio e, in particolare, sul sistema imprese regionale;

CONSIDERATO:

- che, in tali circostanze, sono state definitive dalle Parti, i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione attraverso la redazione di un Protocollo d’Intesa;

OSSERVATO, inoltre,

- che le attività oggetto del citato Protocollo rientrano negli obiettivi strategici delle Parti, sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- che da tale sottoscrizione deriva tra le Parti un impegno alla cooperazione istituzionale in funzione dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle “Azioni di Sviluppo” e che, di conseguenza, il Protocollo d’Intesa non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione;

VALUTATO, altresì, che non è stabilito alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte da entrambe le Parti del citato Protocollo e che quest’ultimo avrà la durata di 18 mesi, rinnovabili;

CONSIDERATO

- che, il su citato Protocollo è stato sottoscritto dal Presidente della Regione Puglia e dall'A.D. di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in data 18 maggio 2021;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità per la Regione Puglia di approvare il Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. n. 7/1997 e della D.G.R. n.3261/1998, propone alla Giunta:

- di approvare il Protocollo d'Intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio ("**Azioni di Sviluppo**") tra la Regione Puglia e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, allegato alla presente deliberazione;
- di pubblicare la presente delibera sul BURP.

il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. Affari Giuridici e Raccordo normativo
(Roberto Tricarico)

Il Capo di Gabinetto
(Claudio M. Stefanazzi)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;
- viste le sottoscrizioni poste relative all'istruttoria del presente provvedimento;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di condividere la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

- di approvare il Protocollo d'Intesa per la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio ("**Azioni di Sviluppo**") tra la Regione Puglia e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, allegato alla presente deliberazione;
- di pubblicare la presente delibera sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Puglia, con sede in Bari, Via G. Gentile n. 52, codice fiscale e partita iva 80017210727, rappresentata dal Dott. Michele Emiliano, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di Presidente (di seguito, la “**Regione**”)

- da una parte -

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal Dott. Fabrizio Palermo, domiciliato per la carica presso la sede legale, in qualità di Amministratore Delegato (di seguito “**CDP**”)

- dall'altra parte -

di seguito, congiuntamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

1. con riferimento alla Regione:

- la Regione intende promuovere iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale, di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio (le “**Azioni di Sviluppo**”);

2. con riferimento a CDP:

- l'art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione, del 22 luglio 2015;



- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale dell'Italia attraverso il sostegno finanziario agli enti pubblici, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;
- a tale riguardo, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (G) del proprio Statuto, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore, tra gli altri, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico; inoltre, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5/2009 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (A2) (i) (ii) e (iv) del proprio Statuto, CDP può concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma nell'ambito di operazioni di interesse pubblico o in settori di interesse generale, anche a favore delle imprese per finalità di sostegno dell'economia attraverso l'intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari;
- CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti ("BEI") nell'ambito dell'iniziativa "European Investment Advisory Hub" volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di consulenza, ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata "BEI/EIAH Call for Proposals", avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP); al riguardo, la BEI e CDP hanno sottoscritto, in data 6-9 agosto 2019, un accordo denominato "Funding Agreement", successivamente modificato e integrato in data 17-18 dicembre 2020 al fine di includere, *inter alia*, anche le iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto;
- l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"), e successive modificazioni, e in particolare il comma 354, ha istituito, presso la gestione separata di CDP, un apposito Fondo rotativo denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" (di seguito, il "FRI");
- CDP, in data 11/03/2021, al fine di facilitare l'attuazione delle iniziative concordate con la Regione e disciplinate dal presente Protocollo, ovvero per rafforzare la connessione con imprese ed enti pubblici pugliesi, ha aperto una sede territoriale operativa nella città di Bari;



- CDP ha sottoscritto, in data 20/11/2019, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI e con l'Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL, un protocollo d'intesa al fine di attivare una cooperazione per il sostegno delle attività di progettazione e gestione dei progetti e degli investimenti dei Comuni e delle Città Metropolitane, sia sotto il profilo finanziario che in materia di supporto operativo alle diverse fasi di sviluppo dei programmi e degli interventi;
 - CDP ha sottoscritto, in data 29/05/2020, con Assoportì - Associazione dei Porti Italiani, un protocollo d'intesa al fine di disciplinare la cooperazione per l'identificazione degli interventi, relativi ad aspetti progettuali, economici, finanziari e contrattuali, in relazione ai quali CDP potrà assistere le Autorità di Sistema Portuale, nel contesto delle attività connesse alla fase di programmazione di opere portuali, di preparazione di gare per l'affidamento di nuovi appalti e alla fase di progettazione e a quella realizzativa;
 - CDP ha sottoscritto, in data 19/10/2020, con l'Unione delle Province d'Italia - UPI, un protocollo d'intesa che ha come obiettivo una collaborazione rivolta all'identificazione e sviluppo di progetti e interventi su strade, scuole e altri immobili di proprietà pubblica;
 - CDP ha sottoscritto, in data 07/04/2021, con il Ministero della Salute, un protocollo d'intesa che ha come obiettivo l'identificazione di iniziative di edilizia sanitaria in relazione alle quali CDP possa fornire servizi di assistenza e consulenza tecnico-amministrativo e di valutazione di aspetti economico-finanziari a favore delle regioni/provincie autonome e/o aziende sanitarie, aziende ospedaliere e altre amministrazioni aggiudicatrici competenti;
 - CDP ha sottoscritto, in data 06/04/2021, con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, un protocollo d'intesa che ha come obiettivo lo sviluppo di una collaborazione istituzionale rivolta allo sviluppo urbano sostenibile nonché al supporto delle imprese, delle infrastrutture e delle Pubbliche Amministrazioni nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso la possibile realizzazione di una serie di progetti e iniziative;
3. nel corso dei contatti intercorsi tra l'Amministrazione e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per l'identificazione e l'implementazione delle Azioni di Sviluppo e intendono, pertanto, sottoscrivere il presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il "Protocollo").

Tutto ciò premesso,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

- 1.1 Con il presente Protocollo le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione, tra CDP e la Regione, finalizzata a supportare la stessa ai fini dell'identificazione e dell'eventuale implementazione delle Azioni di Sviluppo, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti della normativa applicabile, ivi incluso lo statuto di CDP, nonché, con particolare riguardo a quest'ultima, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione, nonché in funzione della eventuale concessione di finanziamenti (in ogni caso subordinatamente ad una specifica istruttoria ed alle necessarie approvazioni) a supporto della realizzazione delle Azioni di Sviluppo.
- 1.2 L'attività di supporto che CDP potrà svolgere a favore della Regione potrà includere le seguenti aree tematiche:
 - a) *Supporto finanziario alla Regione:*
 - i. CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte della Regione da destinare sia a nuovi investimenti, che in relazione a rifinanziamenti di mutui già in essere, nel rispetto delle prescrizioni normative nazionali, statutarie e delle disposizioni delle vigenti Circolari CDP applicabili, tempo per tempo vigenti, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'Articolo 12.2 del Protocollo;
 - b) *Supporto tecnico e finanziario di CDP per:*

la realizzazione di progetti infrastrutturali da realizzare con appalto tradizionale ovvero attraverso schemi di partenariato pubblico-privato (PPP). Gli interventi oggetto di collaborazione saranno divisi in due ambiti:

 - i. **Ambito 1:** potrà riguardare tutti i progetti infrastrutturali per i quali la Regione agisce direttamente come Ente attuatore;
 - ii. **Ambito 2:** riguarda tutti i progetti per i quali la Regione eseguirà un'azione di coordinamento e pianificazione per gli enti pubblici del territorio *in primis* tramite ASSET - Regione Puglia e per i quali potranno essere sottoscritti successivi protocolli attuativi tra CDP e le singole amministrazioni competenti, individuate dalla Regione, (le "Amministrazioni Competenti").



Per l'attivazione del supporto tecnico e finanziario sarà cura della Regione, entro un mese dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sottoporre a CDP l'elenco completo delle opere (comprese nell'Ambito 1 e Ambito 2) in relazione alle quali le Parti potranno definire un programma dettagliato delle attività di cooperazione.

c) *Iniziative infrastrutturali:*

- i. CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento, anche tramite capitale di rischio, finalizzato alla realizzazione di opere infrastrutturali prevalentemente nei settori dell'edilizia scolastica, dell'edilizia sanitaria e della mobilità e logistica, attraverso la collaborazione di CDP con primari operatori industriali, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 12.2 che segue. Tali interventi potranno essere declinati secondo una logica di complementarità con gli investimenti attivati direttamente dalla Regione in modo tale da garantire la piena rispondenza rispetto alle priorità e agli ambiti di intervento programmati dalla Regione, assicurando la rapida attuazione degli investimenti infrastrutturali sul territorio.

d) *Supporto alle imprese:*

- ii. CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte delle imprese della Regione in relazione ai loro fabbisogni di ricerca, sviluppo, innovazione e crescita, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 12.2 che segue.

e) *Iniziative immobiliari:*

- i. creazione, anche attraverso l'eventuale coinvolgimento delle società del Gruppo operanti nel settore immobiliare, di opportune sinergie per favorire l'avvio di iniziative di *social housing* ed in senso più ampio dell'abitare sostenibile per famiglie, studenti e anziani, e servizi complementari anche all'interno di più ampi programmi di rigenerazione urbana.

f) *Iniziative a supporto del Venture Capital e dell'innovazione:*

- i. anche attraverso l'eventuale coinvolgimento di CDP Venture Capital SGR, attività di supporto allo sviluppo dell'ecosistema innovativo e del *venture capital* della regione Puglia attraverso il supporto, anche economico, per la realizzazione di programmi di accelerazione (inclusi quelli in fase di studio su *Blue Economy/Maritime Tech* con Autorità Portuale Mar Ionio, sul *Digital/Turismo/Entertainment*), di iniziative del Fondo Technology Transfer (*Polo Advanced Engineering for Sustainability* a Bari presso il



Politecnico e Polo Aerospazio), di trasferimento tecnologico, nonché attività di investimento in *startup* e PMI innovative e/o in fondi di Venture Capital.

- 1.3 Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo la collaborazione tra le Parti potrà essere realizzata attraverso la valutazione di diverse modalità di intervento, la cui attuazione potrà essere oggetto di successivi e separati protocolli attuativi tra le Parti.

Le Parti potranno inoltre concordare per iscritto eventuali ulteriori opportunità e forme di collaborazione, in linea con quanto previsto nel presente Protocollo.

- 1.4 Nel rispetto della normativa vigente, la Regione si adopererà a fare quanto in proprio potere affinché, con riferimento agli interventi individuati a seguito delle attività di cui al precedente comma 1.2:

- a) siano rilasciati, nei minimi tempi tecnici e ove necessari, le autorizzazioni e i permessi per la realizzazione e la gestione dei medesimi
- b) vengano promossi adeguati provvedimenti normativi funzionali ad assicurare la realizzazione e il finanziamento degli stessi.

Articolo 2

(Gruppo di Lavoro)

- 2.1 Le Parti potranno costituire un gruppo di lavoro (“**Gruppo di Lavoro**”) per:
- a) assicurare il coordinamento e il monitoraggio delle attività oggetto del presente Protocollo;
 - b) individuare eventuali ulteriori azioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo.
- 2.2 Ciascuna Parte notificherà per iscritto alle altre Parti l’identità dei rappresentanti che andranno a formare il Gruppo di Lavoro.

Articolo 3

(Eventuale supporto finanziario alla Regione)

- 3.1 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento della Regione inerenti le Azioni di Sviluppo nel rispetto delle prescrizioni normative nazionali, statutarie e delle disposizioni delle Circolari CDP applicabili, tempo per tempo vigenti, eventualmente anche studiando la possibilità di anticipazione di fondi nazionali e/o comunitari, individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire, al ricorrere



delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto ai sensi del successivo Articolo 12.2.

- 3.2 Al fine di supportare gli enti locali pugliesi nell'impiego delle risorse locali, anche in sinergia con quelle comunitarie e nazionali disponibili per la realizzazione di progetti di investimento, CDP potrà valutare di promuovere il proprio catalogo prodotti/servizi in appositi eventi sul territorio da organizzare di concerto con la Regione.

Articolo 4

(Supporto alle Infrastrutture)

- 4.1 Per l'attivazione del supporto tecnico e finanziario sarà cura della Regione, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente Protocollo, sottoporre a CDP l'elenco completo delle opere (comprese nell'Ambito 1 e Ambito 2 di cui al comma 1.2) in relazione alle quali le Parti potranno definire un programma dettagliato delle attività di cooperazione.
- 4.2 Una volta stabiliti gli ambiti, al fine di supportare compiutamente la Regione e/o le Amministrazioni Competenti, CDP potrà valutare, di volta in volta, laddove ritenuto opportuno e nei rispettivi ambiti di competenza, la messa a disposizione di:
- a) *know-how* tecnico e capacità di progettazione di interventi infrastrutturali;
 - b) servizi di assistenza e consulenza tecnica ed economico finanziaria nell'attuazione delle iniziative nell'ambito delle Azioni di Sviluppo.
- 4.3 In seguito all'individuazione da parte della Regione delle opere prioritarie per le quali prevedere il coinvolgimento di CDP, in maniera diretta (Ambito 1) ovvero indiretta (Ambito 2), potranno essere sottoscritti specifici protocolli attuativi di dettaglio per singoli interventi (i "**Progetti**") tra la Regione, e/o le Amministrazioni Competenti, e CDP, ovvero direttamente da CDP e le Amministrazioni Competenti.
- 4.4 In via preliminare le attività di supporto fornite da CDP per i Progetti potranno essere definite in al massimo quattro fasi ed includere indicativamente lo svolgimento delle attività di seguito riportate:

Fase I – Programmazione

- incontri tra rappresentanti della Regione, dell'Amministrazione Competente e di CDP per l'analisi del programma dei Progetti e la definizione delle attività da svolgere con l'identificazione degli obiettivi temporali;



- supporto nelle attività di ricognizione dei programmi/progetti esistenti e individuazione delle più idonee modalità di realizzazione e delle relative fonti di finanziamento (pubbliche e/o private), nonché nella richiesta di accesso ai fondi pubblici eventualmente disponibili;
- in caso di ricorso al PPP, supporto nella strutturazione dei Progetti e nella predisposizione di un Piano Economico Finanziario per le analisi preliminari di fattibilità, sostenibilità (“*affordability*”) e convenienza (“*value for money assessment*”).

Fase II – Progettazione

- supporto nell’individuazione della procedura di affidamento per l’eventuale gara del servizio di progettazione e nella stesura dei documenti per la gara del servizio di progettazione (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione);
- supporto eventuale per la risposta ai quesiti tecnici posti dai concorrenti;
- supporto nella rendicontazione e monitoraggio delle attività di avanzamento della progettazione, analisi delle criticità e delle azioni correttive;
- laddove consentito, supporto al RUP ed all’amministrazione nelle soluzioni progettuali strategiche proposte dai progettisti ed eventualmente nell’interfaccia con i progettisti;
- laddove consentito, supporto al RUP nell’eventuale fase di conferenza dei servizi preliminare e/o definitiva.

Fase III – Affidamento

- supporto nell’individuazione della procedura di affidamento (aperta, ristretta) in relazione ai Progetti;
- supporto nella stesura dei documenti per la gara (i.e. bando/disciplinare di gara, capitolato lavori e servizi, schema di contratto/convenzione);
- supporto eventuale per la risposta ai quesiti tecnici posti dai concorrenti;
- in caso di ricorso al PPP, supporto nella redazione/verifica/aggiornamento del Piano Economico Finanziario, supporto nella definizione dello schema di convenzione e della matrice dei rischi, nonché supporto nel confronto tra lo schema di convenzione e le regole Eurostat in tema di classificazione statistica dei contratti di PPP.



Fase IV – Esecuzione

Laddove non sia coinvolta nel finanziamento e/o nell'esecuzione dei Progetti a supporto del soggetto privato proponente/attuatore e/o soggetto privato che realizzerà gli interventi, CDP può, su richiesta della Regione, offrire supporto anche nella fase di esecuzione dei contratti di affidamento lavori. In particolare, a fronte della necessità della Regione, CDP potrebbe svolgere le attività di:

- supporto nel monitoraggio di avanzamento del programma lavori;
- supporto nell'eventuale gara per l'affidamento dei servizi tecnici (Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, collaudi, consulenze tecniche specialistiche).

Articolo 5

(Supporto alle Imprese)

- 5.1 Al fine di supportare il tessuto imprenditoriale della Regione, CDP potrà valutare di promuovere verso le imprese il proprio catalogo prodotti/servizi, intercettandone i fabbisogni e proponendo le soluzioni più idonee per rispondere ai fabbisogni di innovazione, crescita e sviluppo internazionale delle imprese del territorio.
- 5.2 Le Parti si danno atto che nel corso delle attività di approfondimento dei potenziali ambiti di collaborazione potranno emergere ulteriori proposte di prodotti utilizzabili.
- In relazione alle iniziative, le Parti potranno attivare processi di studio e approfondimento al fine di valutare la possibilità di definire e realizzare prodotti, di garanzia e/o di cofinanziamento finalizzati allo sviluppo del tessuto produttivo locale, nonché a favorire l'operatività delle PMI del territorio nei seguenti ambiti finanziari:
- a) Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca ("FRI");
 - b) garanzie indirette;
 - c) finanziamenti per l'internazionalizzazione.
- 5.3 A titolo esemplificativo e non esaustivo le Parti potranno valutare i seguenti principali schemi operativi, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 12.2 che segue:
- a) FRI: CDP potrebbe concedere finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni agevolate, in *pool* con il sistema bancario, alle imprese beneficiarie di agevolazioni concesse dalla Regione nella forma del contributo in conto capitale e, ove applicabile, in conto interessi, su iniziative a sostegno degli investimenti produttivi o in ricerca e sviluppo delle imprese.



Il FRI è stato istituito, presso la gestione separata di CDP, dall'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed esteso dall'articolo 1, comma 855 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione;

- b) Garanzie indirette: CDP, anche in complementarietà con fondi propri, potrebbe concedere una garanzia sull'80% di un portafoglio di nuove garanzie ("controgaranzia di portafoglio") concesse da Confidi iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB, ovvero di nuovi finanziamenti concessi da banche, in favore delle imprese del territorio.

La garanzia si caratterizza per un *cap* massimo alle perdite fissato di comune accordo tra le Parti. CDP svolgerebbe il ruolo di strutturatore dell'iniziativa, utilizzando risorse rese disponibili dalla Regione anche tramite Fondi SIE e trasferendo integralmente il beneficio della gratuità derivante dall'utilizzo di fondi pubblici ai confidi e/o alle banche, che saranno individuati mediante apposite procedure di selezione, in conformità alla normativa applicabile e al fine di assicurare migliori condizioni di finanziamento alle PMI.

- 5.4 Le Parti proseguiranno la collaborazione per continuare a sostenere, attraverso strumenti di finanza alternativa come il Programma Basket Bond Puglia, avviato nel 2020 e con sottoscrizione ad oggi di 3 *closing*, gli investimenti e la crescita delle PMI del territorio pugliese.

Articolo 6

(Iniziative immobiliari)

- 6.1 CDP, attraverso le società del Gruppo operanti nel settore immobiliare, potrebbe supportare il territorio, a sostegno ed integrazione delle politiche di settore, per favorire l'avvio di iniziative di *social housing* sia mediante il Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA), di cui CDP è investitore di riferimento, sia mediante altri fondi immobiliari gestiti dalla partecipata CDP Immobiliare SGR (quali ad esempio il FIA2, a seguito della sua trasformazione nel Fondo Nazionale dell'Abitare Sostenibile), dedicati all'abitare sostenibile per famiglie, studenti, anziani oltre che ad interventi di rigenerazione urbana e infrastrutture immobiliari a supporto della qualità del vivere, dei servizi di quartiere e della coesione sociale.



- 6.2 Con riferimento al *social housing*, CDP è impegnata indirettamente con il FIA nell'identificazione di potenziali investimenti sul territorio della Regione Puglia, attraverso la piattaforma dedicata alle Regioni del Sud Italia, il Fondo Esperia, gestito da Fabbrica Immobiliare SGR.
- 6.3 CDP, attraverso le proprie società del Gruppo operanti nel settore immobiliare, si adopererà per individuare e promuovere sul territorio regionale interventi di rigenerazione urbana, eventualmente necessari, anche a fronte delle dinamiche demografiche e sociali, volti ad incrementare l'offerta abitativa (intesa anche nelle forme delle residenze sostenibili per studenti e per anziani, nonché le funzioni di servizio ad essa complementari).

Articolo 7

(Iniziativa di Venture Capital)

- 7.1 Con riferimento alle iniziative in collaborazione con CDP Venture Capital SGR (di seguito CDP VC) queste potranno riguardare:
- a) La progettazione di iniziative di collaborazione tra CDP VC e la Regione al fine di supportare l'ecosistema del *venture capital* italiano e svilupparne la crescita e l'impatto sul territorio;
 - b) Il supporto finanziario e/o operativo da parte della Regione a programmi di accelerazione e/o trasferimento tecnologico sviluppati da CDP VC nel territorio regionale, (inclusi quelli in fase di studio su Blue Economy/Maritime Tech con l'Autorità Portuale Mar Ionio, sul *Digital/Turismo/Entertainment*, sul Polo *Advanced Engineering for Sustainability* a Bari presso il Politecnico e sul Polo Aerospazio);
 - c) La sottoscrizione da parte della Regione e/o di società collegate di quote dei fondi di CDP VC.

Articolo 8

(Corrispettivo)

- 8.1 Le Parti convengono che le attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.



Articolo 9

(Consulenti)

- 9.1 Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno decidere di avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (i “**Consulenti**”), individuati attraverso le idonee procedure nel rispetto della normativa applicabile.
- 9.2 Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a esclusivo carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.

Articolo 10

(Durata)

- Il presente Protocollo ha la durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 mesi.
- 10.2 Alla scadenza, fatto salvo l'eventuale periodo di proroga tra le Parti, continueranno le sole attività connesse al completamento degli interventi in corso di realizzazione.
- 10.3 Le Parti potranno terminare anticipatamente la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, da comunicare in forma scritta.
- 10.4 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

Articolo 11

(Monitoraggio)

- 11.1 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, entro tempistiche che tengano conto delle rispettive esigenze e delle necessità della Regione, le Parti si incontreranno per definire nel dettaglio il programma delle attività in attuazione e definiranno, di comune accordo, un cronoprogramma per le attività di cooperazione.



Al riguardo, al fine di (i) garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate alle attività di consulenza inerenti il presente Protocollo, anche tenuto conto che le stesse sono fornite da CDP alla Regione a titolo non oneroso e che, in generale, costituiscono servizi di assistenza e consulenza che CDP presta ai sensi dello statuto a favore dei soggetti indicati in premessa e nell'ambito di numerosi progetti sul territorio, e di (ii) monitorare l'avanzamento del cronoprogramma concordato, le Parti faranno quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato e la Regione farà sì che un proprio referente individuato partecipi ad incontri, di persona o via internet, con cadenza mensile, con il referente di CDP..

- 11.2 In caso dovessero emergere altre priorità specifiche su cui lavorare, potranno essere sottoscritti distinti addenda al presente Protocollo.

Articolo 12

(Effetti tra le Parti)

- 12.1 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle Azioni di Sviluppo. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non è vincolante e non costituisce alcuna obbligazione in capo alle Parti, né alcun vincolo tra le stesse, salvo quanto stabilito agli articoli 13, 15 e 17, ferma restando la possibilità per le Parti di definire le modalità di concreta attuazione delle singole attività.
- 12.2 Il presente Protocollo non determina alcun impegno in capo a CDP in ordine alla concessione di finanziamento (in qualsiasi forma) o di qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta; e
 - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.



- 12.3 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le attività oggetto del presente Protocollo nell'ambito della procedura avviata dalla BEI di cui in premessa. A tal fine la Regione prende atto delle regole di condotta derivanti a suo carico dal "Funding Agreement" tra BEI e CDP e meglio dettagliate nell'Allegato A e si impegna sin d'ora a rispettarle. Le Parti convengono che l'inosservanza da parte della Regione delle suddette regole di condotta configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà CDP a risolvere lo stesso.
- 12.4 CDP, di concerto con la Regione, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo.
- CDP e la Regione dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse.

Articolo 13

(Responsabilità)

- 13.1 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa a ciascuna attività ed iniziativa in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità; pertanto, ciascuna Parte non potrà fare affidamento sugli esiti delle valutazioni e decisioni dell'altra Parte e nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile per le decisioni assunte dall'altra Parte.
- 13.2 La Regione si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 13.3 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e dipendenti saranno responsabili nei confronti di alcuno per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) subite o sostenute in relazione alle attività che potranno essere eventualmente effettuate dalla stessa CDP in relazione a quanto previsto dal Protocollo, salvo il caso che tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente.



Articolo 14

(Oneri e spese)

- 14.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.

Articolo 15

(Clausola di salvaguardia)

- 15.1 La Regione dichiara di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs n. 33/2013 e che i suoi dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si conformeranno ai principi dettati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 15.2 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico, di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nonché di una *policy* di Gruppo anti-corrruzione consultabili sul proprio sito internet, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
- 15.3 La Regione Puglia dichiara di essersi dotata di un Codice di comportamento, consultabile sul proprio sito internet, adottato ai sensi del DPR 62/2013.
- 15.4 Le Parti convengono che l'inosservanza da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 16

(Pubblicità)

- 16.1 Le Parti potranno dare la più ampia diffusione alla sottoscrizione del presente Protocollo e alle risultanze delle attività ivi previste, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti di massima.



Articolo 17

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 17.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 16, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti e per i soci di CDP) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare o amministrativa, giudiziaria o di vigilanza, o di qualsiasi natura, e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di legge o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 17.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 18

(Trattamento fiscale)

- 18.1 Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 19

(Comunicazioni)

- 19.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite posta elettronica, lettera raccomandata A./R. o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione. Le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere indirizzate a:
- quanto alla **Regione Puglia**:
Via G. Gentile, 52
70126 Bari



Alla c.a. del Gabinetto di Presidenza

e-mail: gabinetto.presidente@regione.puglia.it

PEC: capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

- quanto a **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla c.a. del dott. Carlo Francesco Maria Anzilotti

e-mail: carlo.anzilotti@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Articolo 20

(Legge applicabile e foro competente)

- 20.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 20.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati

Allegato A: Regole di condotta ai sensi del *Funding Agreement* tra BEI e CDP

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia

Il Presidente

Dott. Michele Emiliano



EMILIANO
MICHELE
18.05.2021
08:43:40 UTC

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Dott. Fabrizio Palermo

Firmato digitalmente da: Fabrizio Palermo
Data: 17/05/2021 20:28:51



ALLEGATO A

Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra BEI e CDP

1. Regole di condotta

- 1.1 La Regione prende atto delle regole di condotta “*EIB Anti-Fraud Policy. Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities*”, disponibili sul sito web della BEI come di volta in volta aggiornate e si impegna a non commettere alcuna condotta illecita (“*Prohibited Conduct*”) ai sensi di tali regole e a far sì che alcuna delle persone o soggetti che agiscono per suo conto incorra in condotte illecite nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e/o nell’esecuzione del Protocollo.
- 1.2 La Regione si impegna inoltre ad adottare tutte le misure che CDP, su richiesta di BEI, dovesse ragionevolmente richiedere al fine di accertare e/o porre fine a qualsiasi condotta illecita presunta o sospettata in relazione nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e/o all’esecuzione del Protocollo.

2. Diritti di proprietà intellettuale

- 2.1 Fermi restando eventuali diritti di proprietà intellettuale pre-esistenti in capo a qualsiasi soggetto o persona, i diritti di proprietà intellettuale in nuovi materiali prodotti o preparati da CDP o dai suoi consulenti ai sensi del Protocollo, ivi incluse relazioni e relativi dati e informazioni quali mappe, diagrammi, piani, disegni, database, altri documenti e software, materiali o supporti di memoria, spetteranno congiuntamente alla Regione, a CDP e a BEI, restando inteso che la Regione, e CDP e per essa la BEI avranno il diritto di utilizzare, sfruttare e applicare tali diritti di proprietà intellettuale senza necessità di alcun preventivo consenso delle altre Parti.
- 2.2 La Regione farà in modo (i) di concedere a CDP, per quanto possa essere necessario, tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che siano rilevanti e necessari per lo sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e l’adempimento da parte di CDP delle proprie obbligazioni ai sensi del Protocollo e del Funding Agreement con BEI e (ii) che i diritti di proprietà intellettuale spettanti a BEI ai sensi del precedente articolo 2.1 non siano ristretti o limitati in misura sostanziale da tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti.



La Regione dovrà dare a CDP tutte le informazioni a tale riguardo necessarie affinché quest'ultima possa a sua volta informare BEI.

3. Comunicazione e visibilità

- 3.1 La Regione adotterà tutte le misure necessarie al fine di pubblicizzare che le iniziative oggetto del presente Protocollo sono state finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'“*European Investment Advisory Hub*” (“**EIAH**”). Le informazioni fornite alla stampa, al pubblico o a terzi e tutto il relativo materiale pubblicitario, le comunicazioni ufficiali, nonché le relazioni e le pubblicazioni prodotte nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo dovranno riportare che le stesse sono state realizzate “*con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso l'European Investment Advisory Hub*”, rendendo visibile, in modo adeguato, il logo dell'Unione Europea, il logo dell'EIAH e gli altri ulteriori strumenti di identificazione dell'EIAH che saranno forniti di volta in volta da BEI.
- 3.2 La Regione dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte della BEI in merito a qualsiasi utilizzo degli elementi per dare visibilità al contributo della BEI, incluso il logo della BEI, e dovrà garantire che i diversi loghi utilizzati abbiano lo stesso peso in termini di dimensioni e posizionamento.
- 3.3 Le pubblicazioni relative alle iniziative ed allo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo, quali relazioni, pubblicazioni con un codice ISBN, *newsletter*, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, devono precisare che il relativo documento è stato prodotto con il finanziamento dell'Unione Europea, riportando uno specifico *disclaimer* in cui si afferma che le opinioni ivi espresse non possono essere in alcun modo considerate come opinioni ufficiali dell'Unione Europea o della BEI.
- 3.4 La Regione dovrà informare CDP sulle misure attuate per garantire la visibilità del contributo finanziario dell'Unione Europea, fornendo anche i link dei siti web in cui sono state pubblicate le informazioni relative alle iniziative oggetto del Protocollo e dovrà comunicare a CDP lo stato di avanzamento delle pubblicazioni, dei comunicati stampa e degli aggiornamenti relativi al presente Protocollo, le modalità e la data in cui verranno pubblicati.
- 3.5 Fermo restando quanto precede, la Regione prende atto e riconosce che CDP e la BEI potranno utilizzare le informazioni ed i dati relativi alle iniziative oggetto del Protocollo nelle proprie comunicazioni e nel materiale pubblicitario che la BEI potrà predisporre nel contesto dell'EIAH.



4. Conflitto di interessi

4.1 La Regione adotterà tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione del presente Protocollo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni da parte delle persone che mettono in atto le iniziative oggetto del Protocollo.

4.2 La Regione dovrà informare tempestivamente CDP qualora – durante lo sviluppo delle iniziative - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti. In ogni caso, CDP si riserva il diritto di richiedere alla Regione misure aggiuntive, se ritenuto necessario.

5. Protezione dei dati personali

5.1 La Regione dovrà garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Qualsiasi attività che implichi il trattamento di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero, consultazione, uso, divulgazione, cancellazione o distruzione, deve essere conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea e a qualsiasi altra norma, regolamento interno e procedura della Regione che sia in linea con la legge applicabile. I dati personali raccolti ai sensi del Protocollo potranno essere ulteriormente trattati soltanto nella misura in cui siano necessari ai fini dell'esecuzione delle attività e degli obblighi della Regione previsti ai sensi del presente Protocollo.

5.2 In particolare, la Regione dovrà, in conformità con la legge applicabile e le relative norme, regolamenti, policy e procedure:

- (a) garantire che i soggetti interessati ricevano informazioni e comunicazioni trasparenti sulle modalità relative all'esercizio dei loro diritti;
- (b) adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti qualsiasi attività di trattamento dei dati e la natura delle informazioni relative alla persona interessata, al fine di:
 - (i) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere ai sistemi informatici per attività quali, in particolare, lettura, copia, modifica o rimozioni non autorizzate dai supporti di memorizzazione, immissione di dati non autorizzati nonché divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzata delle informazioni ivi memorizzate;



- (ii) garantire che gli utenti autorizzati di un sistema IT che eseguono tali operazioni possano accedere solo alle informazioni a cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- (iii) definire la propria struttura organizzativa in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra.

6. Cooperazione nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea

6.1 La Regione acconsente a che la BEI, la Commissione, l'OLAF (Ufficio Europeo per la lotta antifrode), la Corte dei conti dell'Unione Europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono, (i) verifichino, esaminino i documenti originali (incluso il diritto di estrarne copia), anche mediante controlli in loco, relativi all'attuazione delle iniziative oggetto del Protocollo; e (ii) conducano un controllo completo, se necessario, sulla base della documentazione di supporto, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini del finanziamento delle iniziative oggetto del Protocollo. Tali verifiche possono aver luogo fino a sette (7) anni dopo la conclusione delle iniziative oggetto del Protocollo.